

Verbale della riunione dell'Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense

Il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 11, nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense.

Sono presenti gli avvocati:

- 1) Mirella Casiello, Presidente OUA;
- 2) Giuseppe Picchioni, nella qualità di Vice Presidente vicario del CNF nonché per delega scritta del Presidente Andrea Mascherin;
- 3) Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente COA Bologna;
- 4) Mauro Cellarosi, Presidente COA Ravenna;
- 5) Daniela Dondi, Presidente COA Modena;
- 6) Piero Giubelli, Presidente COA Ferrara;
- 7) Roberto Roccarì, Presidente COA Forlì-Cesena;
- 8) Ugo Salvini, Presidente COA Parma
- 9) Franco Mazza, Presidente COA Reggio Emilia (per delega scritta alla Presidente Dondi)
- 10) Graziella Mingardi, Presidente COA Piacenza;
- 11) Giovanna Ollà, Presidente COA Rimini.

Nessuno è presente per la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, regolarmente convocata.

L'Ufficio di Presidenza, esaminati i reclami proposti dagli avvocati Fabrizio De Luca e Salvatore Lucignano e la memoria difensiva dei controinteressati, depositata via PEC il 10 gennaio 2017,

rilevato

- che entrambi i reclami impugnano i risultati delle operazioni di voto ripetutesi in data 12 dicembre 2016 per l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense nel distretto di Napoli;
- che i reclamanti contestano l'illegittimità della decisione di rinnovo delle operazioni elettorali del 30 novembre 2016, in quanto disposta da un soggetto – l'Ufficio di Presidenza di cui in intestazione – asseritamente decaduto per effetto del nuovo statuto congressuale approvato nel corso dei lavori del XXXIII Congresso Nazionale Forense, in parte anche composto da soggetti delegati intervenuti in sostituzione dei soggetti componenti;
- che inoltre i reclamanti censurano l'illegittimità della decisione dell'Ufficio di Presidenza intestato di rinnovo delle operazioni elettorali emessa il 30 novembre

2016, nella parte in cui ha previsto la presentazione delle candidature già validamente depositate per le elezioni del 4 novembre 2016, integrate con la sola candidatura dell'avv. Fasano, lamentando una lesione del diritto di elettorato attivo e passivo;

- che i reclamanti censurano dunque la mancata acquisizione della loro candidatura per le operazioni elettorali del 12 dicembre 2016;

- che l'avv. Lucignano censura la mancata indicazione del proprio nominativo tra i candidati alle operazioni elettorali del 4 novembre 2016, ritenendo che la mancata disciplina del ritiro della candidatura nel nuovo statuto congressuale non consenta l'esercizio di tale diritto;

considerato

- che, con il deposito della memoria difensiva dei controinteressati, si è realizzato pienamente il rispetto del principio del contraddittorio, fra tutte le parti interessate;

- che i reclami possono essere riuniti per identità parziale di oggetto e, comunque per ragioni di economia procedimentale;

- che le richieste dei reclamanti – pur apparendo contraddittorie, essendo tese da un lato a conservare le precedenti operazioni di voto, contestando la validità della decisione del 30 novembre 2016 poiché adottata da un Ufficio "inesistente", e dall'altro a rivendicare il diritto di partecipare alle nuove operazioni elettorali – hanno comunque natura di impugnazione sulla quale questo Ufficio è chiamato a decidere;

- che, inoltre, le deduzioni dell'avv. Lucignano contengono considerazioni critiche di carattere personale che esulano per lo più dalla materia del contendere, risolvendosi in un'ampia valutazione di carattere negativo sull'avvocatura complessivamente intesa, nelle quali può comunque cogliersi – seppure con difficoltà – un *animus impugnandi*;

- che l'Ufficio di Presidenza chiamato a decidere sui reclami, come già rilevato nel precedente provvedimento del 30 novembre 2016, deve necessariamente essere identificato nell'Ufficio di Presidenza di cui in intestazione, non potendo farsi riferimento al diverso Ufficio che sarà costituito in esecuzione del nuovo statuto approvato nel corso dei lavori del XXXIII Congresso Nazionale Forense, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto dei deliberati congressuali e, particolarmente, delle nuove norme in materia di elezione dell'Organismo Congressuale Forense, anche alla luce della mancata previsione di specifiche norme transitorie sul punto che prevedano la nomina di organismi commissariali o diversi per la successione dei rapporti, né potendosi altrimenti assolvere quegli adempimenti necessari e urgenti che devono essere garantiti anche ai sensi di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.158/2015;

- che la mancata previsione della possibilità di delegare i componenti dell'Ufficio di Presidenza non esclude, in assenza di norma di segno contrario che ne preveda l'illiceità, la sostituzione mediante delega dei componenti dell'Ufficio medesimo e che, in ogni caso, le decisioni adottate da questo Ufficio di

Presidenza il 18 e 30 novembre 2016 sono state emesse all'unanimità e dunque, volendo astrattamente prescindere dai voti espressi per delega, con votazione espressa da una maggioranza di componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti personalmente;

- che la mancata previsione della facoltà ovvero del diritto di ritirare la propria candidatura non esclude che il soggetto candidato possa ritirarsi dalla competizione elettorale, nelle stesse modalità e alle stesse condizioni previste per la presentazione della candidatura, posto che l'esercizio di tale diritto non confligge con altri interessi meritevoli di tutela;

- che il richiamo dei reclamanti ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa relativa all'annullamento e alla rinnovazione integrale delle elezioni, compresa la possibilità di presentazione di nuove e ulteriori candidature, è inconferente, poiché relativa alla partecipazione alla competizione elettorale di soggetti illegittimamente ammessi, fattispecie che esula dalla materia del contendere, oltre che ipotesi riferita a corpi elettorali politici di diversa dimensione e di operazioni elettorali che si ripetono a lunga distanza di tempo;

- che, al contrario, nella fattispecie è intercorso – fra la data (4 novembre 2016) delle prime elezioni e quella (5 dicembre 2016) della convocazione delle seconde elezioni – un periodo di tempo talmente breve nel corso del quale non sono profondamente mutati il contesto elettorale, né le condizioni dell'elettorato attivo e passivo e la *“correlativa situazione di fatto realmente coincidente con gli effettivi interessi politici sottesi alle candidature stesse”* (T.A.R. Sardegna Cagliari, n. 8 del 16 gennaio 2002), né il contesto normativo-regolamentare;

P.Q.M.

1) previa loro riunione, delibera all'unanimità di rigettare i reclami proposti dagli avvocati Fabrizio De Luca e Salvatore Lucignano;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento via PEC, a cura del Presidente dell'Ufficio di Presidenza, ai reclamanti, ai controinteressati presso il difensore costituito e al Presidente dell'Ordine distrettuale di Napoli;

3) dispone la pubblicazione della presente decisione nell'area “XXXIII Congresso Nazionale Forense” all'interno del sito dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

F.to il Presidente dell'Ufficio di Presidenza, avv. Mirella Casiello



